



Comune di Barrafranca
Libero Consorzio Comunale di Enna

Ufficio del Sindaco

ORDINANZA n. 26 del 30/8/2019

Oggetto: Modifica e integrazione ordinanza sindacale n. 25 del 26/8/2019 – Proroga termine sgombero e rimozione roulotte site al Largo Canale.

IL SINDACO

Richiamata la propria ordinanza n. 25 del 26/8/2019 “ Sgombero e rimozione roulotte site al Largo Canale” con cui è stato stabilito entro e non oltre il 31 agosto 2019, il termine ultimo per lo sgombero delle roulotte site al Largo Canale di proprietà del Sig. Fedele Pipitone e abitate dai componenti tra cui minori, per le quali erano stati segnalati inconvenienti igienico – sanitari;

Vista l'istanza l'istanza del 27/8/2019, acquisita al ns. prot. Gen. al n. 11421 del 27/8/2019, con la quale, a seguito dell'ordinanza di cui sopra, il Sig. Fedele Pipitone, per motivi tecnici e strumentali, ha chiesto una proroga al 16 settembre prossimo per effettuare lo sgombero in questione;

Ritenuto di poter accordare la proroga tenuto conto sia delle rassicurazioni anche verbali da parte del proprietario e sia della rappresentata necessità dell'uso di attrezzature adatte allo spostamento;

Visti:

l'O.EE,LL. Vigente nella Regione Siciliana;

l'art. 50 “Competenze del Sindaco e del Presidente della Provincia”, c. 5, del Decr. Leg.vo 267/2000;

l'art. 54 del Decr. Leg.vo 267/2000 “Attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale” così come sostituito dall'art. 6 della L. 125 del 2008

ORDINA

a modifica e integrazione della propria ordinanza n. 25 del 26/8/2019, la proroga del termine per lo sgombero delle roulotte site al Largo Canale, di proprietà del Sig. Pipitone Fedele, al 16 settembre 2019;

lasciare invariata ogni altra statuizione.

DISPONE

la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on line, la notifica al Sig. Fedele Pipitone e famiglia nonché la trasmissione ai Capi del 4° e del 6° Settore , al Dirigente Medico UOC “Igiene, Ambienti di Vita e Sanità pubblica” di Barrafranca e al Prefetto.

Le Forze dell'Ordine e i componenti della Polizia Municipale hanno l'obbligo di far rispettare la presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Prefetto di Enna e Giudice di Pace, nonché ricorso al T.A.R. Sicilia, ai sensi dell'art.21 della legge 6-12-1971 n. 1034, nel termine di 60 giorni, dalla notificazione oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni, nei modi e nei termini previsti dall'art.8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

Dalla Residenza Municipale, 30/8/2019

Il Sindaco
Prof. Fabio Accardi